

## Irreperibilità e affissione all'albo per la notifica di cartelle esattoriali

08 Settembre 2016  
William Iaria

L'attività di notifica degli atti concernenti l'accertamento e la riscossione delle imposte sui redditi, in attuazione rispettivamente dell'articolo 60 del Decreto del Presidente della Repubblica 600/73 e dell'articolo 26 del Decreto del Presidente della Repubblica 602/73, rimane, per il messo notificatore (nominato ai sensi della Legge 27 dicembre 2006, n. 296), un procedimento amministrativo complesso e in continua evoluzione, specie in riferimento all'applicazione delle norme disciplinanti l'irreperibilità del destinatario e la conseguente affissione all'albo pretorio del comune.

Il Codice di Procedura Civile prevede generalmente per il procedimento di notificazione due tipologie di **irreperibilità**. La prima, comunemente definita *relativa*, disciplinata dall'articolo 140 del Codice di Procedura Civile, per la quale in assenza temporanea del destinatario, di persone di famiglia, di addetti alla casa o del portiere, il messo esegue la notifica depositando copia dell'atto presso la casa del comune dove la notificazione deve eseguirsi, affigge l'avviso di deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione e dà notizia all'interessato per raccomandata con avviso di ricevimento.

La seconda tipologia di irreperibilità, detta generalmente *assoluta* e prevista dall'articolo 143 del Codice di Procedura Civile, dispone che, qualora non siano conosciuti residenza, dimora o domicilio del destinatario, il messo esegue la notifica mediante deposito di copia dell'atto presso la casa comunale dell'ultima residenza, oppure, se questa è ignota, in quella del luogo di nascita dell'interessato.

Tuttavia per gli atti di accertamento e riscossione delle imposte sui redditi, in caso di irreperibilità del contribuente è previsto altresì che l'avviso di deposito dell'atto da notificare venga affisso in busta chiusa e sigillata all'albo pretorio del comune.

Di fatto l'articolo 60 del Decreto del Presidente della Repubblica 600/73, alla lettera e), recita testualmente: *“quando nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente, l'avviso del deposito prescritto dall'articolo 140 del Codice di Procedura Civile, in busta chiusa e sigillata, si affigge nell'albo del comune e la notificazione, ai fini della decorrenza del termine per ricorrere, si ha per eseguita nell'ottavo giorno successivo a quello di affissione”*;

mentre l'articolo 26 del Decreto del Presidente della Repubblica 602/73, al quarto comma, prevede che: *“nei casi previsti dall'articolo 140 del Codice di Procedura Civile, la notificazione della cartella di pagamento si effettua con le modalità stabilite dall'articolo 60 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e si ha per eseguita nel giorno successivo a quello in cui l'avviso del deposito è affisso nell'albo del comune”*.

Esaminando i due articoli si evidenzia, a prima vista, che in entrambi i casi viene riportato soltanto l'articolo 140 del Codice di Procedura Civile, nonché quello afferente la tipologia di irreperibilità temporanea del destinatario, **escludendo tuttavia l'irreperibilità assoluta prevista, secondo l'articolo 143, nel caso in cui siano sconosciuti residenza, dimora o domicilio dell'interessato**. Anche se,

contrariamente a ciò, nel primo periodo dell'articolo 60 si esclude completamente l'esistenza di abitazione, ufficio o azienda del contribuente, riportandoci all'articolo 143 del Codice di Procedura Civile, mentre l'articolo 26 del Decreto del Presidente della Repubblica 602/73 rimanda alle modalità stabilite dallo stesso articolo 60, nei casi previsti dall'articolo 140 del Codice di Procedura Civile, in relazione alla notifica degli atti concernenti la riscossione delle imposte sui redditi, escludendo chiaramente l'irreperibilità assoluta.

In sostanza risulta che la notificazione si possa eseguire con modalità diverse a seconda che l'atto da notificare sia un avviso di accertamento oppure una cartella di pagamento: nel primo caso, si applicano le modalità previste dall'articolo 140 del Codice di Procedura Civile, nel secondo caso, quelle previste dall'articolo 60 lettera e) del Decreto del Presidente della Repubblica 600/73, creando un'assurda **disparità di trattamento**.

Di fatto **l'agente notificatore sembra che non debba fare differenza tra l'irreperibilità relativa e quella assoluta**, dovendo rispettare soltanto la specifica procedura dell'articolo 26 citato, penalizzando il destinatario dell'atto e in violazione inoltre, secondo la Corte Costituzionale, dell'articolo 3 della Costituzione.

La Corte Costituzionale, con Sentenza 19 novembre 2012 n. 258, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del quarto comma dell'articolo 26 del Decreto del Presidente della Repubblica 602/73, nella parte in cui stabilisce che la notificazione della cartella di pagamento, nei casi previsti dall'articolo 140 del Codice di Procedura Civile, si esegue con le modalità stabilite dall'articolo 60 del Decreto del Presidente della Repubblica 600/73, anziché "nei casi in cui nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi sia abitazione, ufficio o azienda del destinatario...si esegue con le modalità previste dall'articolo 60, primo comma, lett. E) del Decreto del Presidente della Repubblica 600/73.

Secondo la costante giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sentenze nn. 10189/2003, 7268/2002, 10799/1999, 4587/1997) la notificazione dell'avviso di accertamento tributario deve essere effettuata secondo il rito previsto dall'articolo 140 del Codice di Procedura Civile, quando siano conosciuti la residenza e l'indirizzo del destinatario ma non si sia potuto eseguire la consegna perché questi non è stato rinvenuto in detto indirizzo, da dove tuttavia non risulta trasferito; mentre deve essere effettuata applicando la disciplina di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 600/73, lettera e), sostitutivo, per il procedimento tributario, dell'articolo 143 del Codice di Procedura Civile, quando il messo non reperisca il contribuente che, dalle notizie acquisite all'atto della notifica, risulti trasferito in luogo sconosciuto.

Pertanto si definisce che **la notificazione ai sensi dell'articolo 60 lett. e), è valida soltanto se non sia effettivamente possibile, malgrado le ricerche effettuate dal messo, reperire l'abitazione, l'ufficio o l'azienda del contribuente nel comune ove il medesimo ha il domicilio fiscale**.

Infine, per quanto concerne la pratica di affissione all'albo per irreperibilità del destinatario possiamo definire che, per gli **atti di accertamento delle imposte sui redditi** (ex Decreto del Presidente della Repubblica 600/73), la stessa si esegue in busta chiusa e sigillata, ai sensi dell'articolo 60 lett. e), solo in caso di irreperibilità assoluta del destinatario (ex articolo 143 c.p.c.) e la notifica si ha per eseguita nell'ottavo giorno successivo a quello di affissione, escludendo l'affissione per il caso di irreperibilità relativa (ex articolo 140 c.p.c.).

Diversamente, in relazione agli **atti di riscossione delle imposte sui redditi**, ex Decreto del Presidente della Repubblica 602/73, la procedura di affissione si esegue non solo in caso di irreperibilità assoluta (articolo 143 c.p.c.), e quindi ai sensi dell'articolo 60 lett. e) qualora non vi sia abitazione, ufficio o azienda del contribuente, ma anche in caso di irreperibilità relativa (ex articolo 140 c.p.c.), ovvero se si conosce la residenza del destinatario, ma lo stesso risulta temporaneamente assente e la notifica si ha per eseguita nel

giorno successivo a quello in cui l'avviso di deposito è affisso nell'albo del comune (articolo 26, comma 4, D.P.R. 602/73).

L'attività di notifica degli atti concernenti l'accertamento e la riscossione delle imposte sui redditi, in attuazione rispettivamente dell'articolo 60 del Decreto del Presidente della Repubblica 600/73 e dell'articolo 26 del Decreto del Presidente della Repubblica 602/73, rimane, per il messo notificatore (nominato ai sensi della Legge 27 dicembre 2006, n. 296), un procedimento amministrativo complesso e in continua evoluzione, specie in riferimento all'applicazione delle norme disciplinanti l'irreperibilità del destinatario e la conseguente affissione all'albo pretorio del comune.

Il Codice di Procedura Civile prevede generalmente per il procedimento di notificazione due tipologie di **irreperibilità**. La prima, comunemente definita *relativa*, disciplinata dall'articolo 140 del Codice di Procedura Civile, per la quale in assenza temporanea del destinatario, di persone di famiglia, di addetti alla casa o del portiere, il messo esegue la notifica depositando copia dell'atto presso la casa del comune dove la notificazione deve eseguirsi, affigge l'avviso di deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione e dà notizia all'interessato per raccomandata con avviso di ricevimento.

La seconda tipologia di irreperibilità, detta generalmente *assoluta* e prevista dall'articolo 143 del Codice di Procedura Civile, dispone che, qualora non siano conosciuti residenza, dimora o domicilio del destinatario, il messo esegue la notifica mediante deposito di copia dell'atto presso la casa comunale dell'ultima residenza, oppure, se questa è ignota, in quella del luogo di nascita dell'interessato.

Tuttavia per gli atti di accertamento e riscossione delle imposte sui redditi, in caso di irreperibilità del contribuente è previsto altresì che l'avviso di deposito dell'atto da notificare venga affisso in busta chiusa e sigillata all'albo pretorio del comune.

Di fatto l'articolo 60 del Decreto del Presidente della Repubblica 600/73, alla lettera e), recita testualmente: *“quando nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente, l'avviso del deposito prescritto dall'articolo 140 del Codice di Procedura Civile, in busta chiusa e sigillata, si affigge nell'albo del comune e la notificazione, ai fini della decorrenza del termine per ricorrere, si ha per eseguita nell'ottavo giorno successivo a quello di affissione”*;

mentre l'articolo 26 del Decreto del Presidente della Repubblica 602/73, al quarto comma, prevede che: *“nei casi previsti dall'articolo 140 del Codice di Procedura Civile, la notificazione della cartella di pagamento si effettua con le modalità stabilite dall'articolo 60 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e si ha per eseguita nel giorno successivo a quello in cui l'avviso del deposito è affisso nell'albo del comune”*.

Esaminando i due articoli si evidenzia, a prima vista, che in entrambi i casi viene riportato soltanto l'articolo 140 del Codice di Procedura Civile, nonché quello afferente la tipologia di irreperibilità temporanea del destinatario, **escludendo tuttavia l'irreperibilità assoluta prevista, secondo l'articolo 143, nel caso in cui siano sconosciuti residenza, dimora o domicilio dell'interessato**. Anche se, contrariamente a ciò, nel primo periodo dell'articolo 60 si esclude completamente l'esistenza di abitazione, ufficio o azienda del contribuente, riportandoci all'articolo 143 del Codice di Procedura Civile, mentre l'articolo 26 del Decreto del Presidente della Repubblica 602/73 rimanda alle modalità stabilite dallo stesso articolo 60, nei casi previsti dall'articolo 140 del Codice di Procedura Civile, in relazione alla notifica degli atti concernenti la riscossione delle imposte sui redditi, escludendo chiaramente l'irreperibilità assoluta.

In sostanza risulta che la notificazione si possa eseguire con modalità diverse a seconda che l'atto da notificare sia un avviso di accertamento oppure una cartella di pagamento: nel primo caso, si applicano le modalità previste dall'articolo 140 del Codice di Procedura Civile, nel secondo caso, quelle previste

dall'articolo 60 lettera e) del Decreto del Presidente della Repubblica 600/73, creando un'assurda **disparità di trattamento**.

Di fatto **l'agente notificatore sembra che non debba fare differenza tra l'irreperibilità relativa e quella assoluta**, dovendo rispettare soltanto la specifica procedura dell'articolo 26 citato, penalizzando il destinatario dell'atto e in violazione inoltre, secondo la Corte Costituzionale, dell'articolo 3 della Costituzione.

La Corte Costituzionale, con Sentenza 19 novembre 2012 n. 258, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del quarto comma dell'articolo 26 del Decreto del Presidente della Repubblica 602/73, nella parte in cui stabilisce che la notificazione della cartella di pagamento, nei casi previsti dall'articolo 140 del Codice di Procedura Civile, si esegue con le modalità stabilite dall'articolo 60 del Decreto del Presidente della Repubblica 600/73, anziché "nei casi in cui nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi sia abitazione, ufficio o azienda del destinatario...si esegue con le modalità previste dall'articolo 60, primo comma, lett. E) del Decreto del Presidente della Repubblica 600/73.

Secondo la costante giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sentenze nn. 10189/2003, 7268/2002, 10799/1999, 4587/1997) la notificazione dell'avviso di accertamento tributario deve essere effettuata secondo il rito previsto dall'articolo 140 del Codice di Procedura Civile, quando siano conosciuti la residenza e l'indirizzo del destinatario ma non si sia potuto eseguire la consegna perché questi non è stato rinvenuto in detto indirizzo, da dove tuttavia non risulta trasferito; mentre deve essere effettuata applicando la disciplina di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 600/73, lettera e), sostitutivo, per il procedimento tributario, dell'articolo 143 del Codice di Procedura Civile, quando il messo non reperisca il contribuente che, dalle notizie acquisite all'atto della notifica, risulti trasferito in luogo sconosciuto.

Pertanto si definisce che **la notificazione ai sensi dell'articolo 60 lett. e), è valida soltanto se non sia effettivamente possibile, malgrado le ricerche effettuate dal messo, reperire l'abitazione, l'ufficio o l'azienda del contribuente nel comune ove il medesimo ha il domicilio fiscale**.

Infine, per quanto concerne la pratica di affissione all'albo per irreperibilità del destinatario possiamo definire che, per gli **atti di accertamento delle imposte sui redditi** (ex Decreto del Presidente della Repubblica 600/73), la stessa si esegue in busta chiusa e sigillata, ai sensi dell'articolo 60 lett. e), solo in caso di irreperibilità assoluta del destinatario (ex articolo 143 c.p.c.) e la notifica si ha per eseguita nell'ottavo giorno successivo a quello di affissione, escludendo l'affissione per il caso di irreperibilità relativa (ex articolo 140 c.p.c.).

Diversamente, in relazione agli **atti di riscossione delle imposte sui redditi**, ex Decreto del Presidente della Repubblica 602/73, la procedura di affissione si esegue non solo in caso di irreperibilità assoluta (articolo 143 c.p.c.), e quindi ai sensi dell'articolo 60 lett. e) qualora non vi sia abitazione, ufficio o azienda del contribuente, ma anche in caso di irreperibilità relativa (ex articolo 140 c.p.c.), ovvero se si conosce la residenza del destinatario, ma lo stesso risulta temporaneamente assente e la notifica si ha per eseguita nel giorno successivo a quello in cui l'avviso di deposito è affisso nell'albo del comune (articolo 26, comma 4, D.P.R. 602/73).

**TAG:** cartelle esattoriali, albo, irreperibilità, notifica, pubblico, diritto tributario, procedura civile

---

### **Avvertenza**

*La pubblicazione di contributi, approfondimenti, articoli e in genere di tutte le opere dottrinarie e di*

*commento (ivi comprese le news) presenti su Filodiritto è stata concessa (e richiesta) dai rispettivi autori, titolari di tutti i diritti morali e patrimoniali ai sensi della legge sul diritto d'autore e sui diritti connessi (Legge 633/1941). La riproduzione ed ogni altra forma di diffusione al pubblico delle predette opere (anche in parte), in difetto di autorizzazione dell'autore, è punita a norma degli articoli 171, 171-bis, 171-ter, 174-bis e 174-ter della menzionata Legge 633/1941. È consentito scaricare, prendere visione, estrarre copia o stampare i documenti pubblicati su Filodiritto nella sezione Dottrina per ragioni esclusivamente personali, a scopo informativo-culturale e non commerciale, esclusa ogni modifica o alterazione. Sono parimenti consentite le citazioni a titolo di cronaca, studio, critica o recensione, purché accompagnate dal nome dell'autore dell'articolo e dall'indicazione della fonte, ad esempio: Luca Martini, La discrezionalità del sanitario nella qualificazione di reato perseguibile d'ufficio ai fini dell'obbligo di referto ex. art 365 cod. pen., in "Filodiritto" (<https://www.filodiritto.com>), con relativo collegamento ipertestuale. Se l'autore non è altrimenti indicato i diritti sono di Inforomatica S.r.l. e la riproduzione è vietata senza il consenso esplicito della stessa. È sempre gradita la comunicazione del testo, telematico o cartaceo, ove è avvenuta la citazione.*